Soluzioni per il tuo lavoro

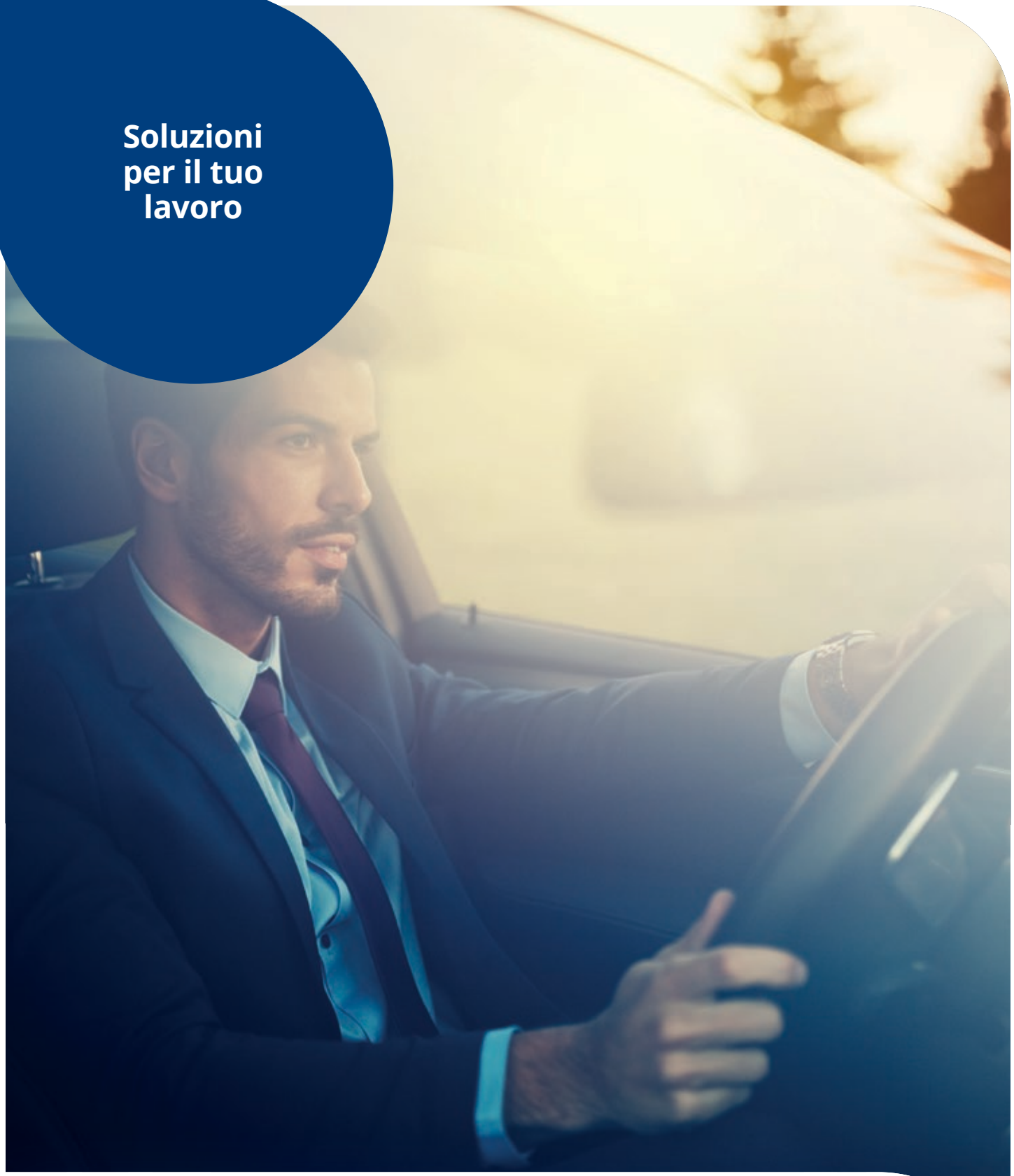

Condizioni di Assicurazione | Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria Tutela Circolazione Business

Documento redatto secondo le linee guida Contratti Semplici e Chiari del tavolo tecnico ANIA| Associazioni Consumatori | Associazioni Intermediari.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2026

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria Tutela Circolazione Business è il prodotto assicurativo per aziende, lavoratori autonomi e professionisti per la tutela dei diritti per eventi della circolazione stradale.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Condizioni di Assicurazione e possono essere acquistate singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità.

Diventando nostro Cliente, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Indice

Glossario pag. 3

Sezione 1: Che cosa è assicurato? pag. 5

ARTICOLO 1.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
ARTICOLO 1.2 – ESTENSIONE DI GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE E AMMINISTRATIVO"
ARTICOLO 1.3 – ESTENSIONE DI GARANZIA "PERDITE ECONOMICHE CIRCOLAZIONE"
ARTICOLO 1.4 – CHI È ASSICURATO

Sezione 2: Che cosa non è assicurato? pag. 7

ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI

Sezione 3: Ci sono limiti di copertura? pag. 8

ARTICOLO 3.1 – LIMITAZIONI DI COPERTURA COMUNI
ARTICOLO 3.2 – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE E AMMINISTRATIVO"
ARTICOLO 3.3 – LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA "PACCHETTO PERDITE ECONOMICHE CIRCOLAZIONE"
ARTICOLO 3.4 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DALL'ASSICURATORE

Sezione 4: Dove vale la copertura? pag. 10

ARTICOLO 4.1 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Sezione 5: Che obblighi ho? che obblighi ha l'impresa? pag. 11

ARTICOLO 5.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ARTICOLO 5.2 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 5.3 – QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA
ARTICOLO 5.4 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ
ARTICOLO 5.5 – ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
ARTICOLO 5.6 – ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
ARTICOLO 5.7 – CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO
ARTICOLO 5.8 – COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO
ARTICOLO 5.9 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ASSICURATORE
ARTICOLO 5.10 – PRESCRIZIONE

Sezione 6: Quando e come devo pagare? pag. 15

ARTICOLO 6.1 – A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

Sezione 7: Quando comincia la copertura e quando finisce? pag. 16
ARTICOLO 7.1 – PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
ARTICOLO 7.2 – QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

Sezione 8: Come posso disdire la polizza? pag. 17
ARTICOLO 8.1 – RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

Disposizioni che regolano il contratto in generale pag. 18
ARTICOLO 9 – FORO COMPETENTE
ARTICOLO 10 – TASSE E IMPOSTE
ARTICOLO 11 – RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
ARTICOLO 12 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

Glossario

*I termini riportati in **"GRASSETTO MAIUSCOLO"** nelle presenti condizioni di **ASSICURAZIONE** hanno il significato a loro attribuito di seguito.*

- ARBITRATO: è una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le PARTI possono adire per definire una CONTROVERSIA o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
- ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'ASSICURAZIONE.
- ASSICURATORE: Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
- ASSICURAZIONE: il contratto di ASSICURAZIONE.
- CONTRAENTE: chi stipula il contratto di ASSICURAZIONE.
- CONTRAVVENZIONE: è una tipologia di reato, punita con l'arresto e/o l'ammenda.
- CONTROVERSIA: lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal DIRITTO CIVILE.
- DANNO EXTRACONTRATTUALE: è il danno ingiusto derivante da un FATTO ILLECITO. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'EVENTO dannoso.
- DELITTO: è una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
- DIRITTO CIVILE: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
- DOCUMENTO DI GUIDA: è il documento che abilita alla guida di un veicolo a motore secondo quanto stabilito dal codice della strada. Sono DOCUMENTI DI GUIDA: la patente, il certificato di abilitazione professionale (KA e KB) e la carta di qualificazione del conducente (CQC).
- DOLOSO: comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
- EVENTO: fatto dannoso che dà origine al SINISTRO.
- FATTO ILLECITO: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
- MASSIMALE: la somma entro la quale l'ASSICURATORE risponde per ogni SINISTRO.
- PARTI: il CONTRAENTE e l'ASSICURATORE.
- PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO: periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in POLIZZA e la data di scadenza della POLIZZA.
- POLIZZA: il documento che prova l'ASSICURAZIONE.
- PREMIO: la somma dovuta dal CONTRAENTE all'ASSICURATORE a fronte della stipulazione dell'ASSICURAZIONE.
- RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE: è l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della CONTROVERSIA tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure

quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.

- SANZIONE AMMINISTRATIVA: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una SANZIONE AMMINISTRATIVA può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
- SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- SPESE DI GIUSTIZIA: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
- SPESE PERITALI: spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
- SPESE DI SOCCOMBENZA: spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. In questa POLIZZA, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'ASSICURATO ma che sarebbero onere della controparte.
- TRANSAZIONE: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una CONTROVERSIA.

Sezione 1 – Che cosa è assicurato?

ARTICOLO 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti dell'ASSICURATO negli EVENTI relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli.

1.1.2. La garanzia opera per:

a) difendersi in un procedimento penale, con i limiti previsti all'art. 2.1.1. lettera b) per i DELITTI DOLOSI;
b) presentare istanza di dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
c) presentare opposizione all'autorità competente contro la SANZIONE AMMINISTRATIVA accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, applicata in conseguenza di un incidente stradale;
d) ottenere assistenza legale per il risarcimento di un DANNO EXTRACONTRATTUALE subito a causa di FATTO ILLECITO di terzi. La garanzia vale per danni alla persona, al veicolo e alle cose contenute.

1.1.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le SPESE legali, PERITALI, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle CONTROVERSIE e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto.

1.1.4. Per i medesimi EVENTI l'ASSICURATORE, su richiesta dell'ASSICURATO:

a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una CONTROVERSIA di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del MASSIMALE indicato in POLIZZA. L'importo anticipato deve essere restituito a VITTORIA entro 60 giorni dalla sua erogazione.

Estensioni di Garanzia

(valide solo se espressamente indicate in polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)

ARTICOLO 1.2 - GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE E AMMINISTRATIVO"

La garanzia opera per:

a) affrontare CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale per inadempimenti propri o di controparte;
b) presentare opposizione contro una SANZIONE AMMINISTRATIVA davanti all'autorità competente per la presunta inosservanza di una norma di legge.

ARTICOLO 1.3 - GARANZIA "PERDITE ECONOMICHE CIRCOLAZIONE"

L'ASSICURATORE assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall'ASSICURATO:

a) **Recupero punti e riesame patente di guida.** Se l'ASSICURATO subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse dopo la decorrenza dell'ASSICURAZIONE, l'ASSICURATORE rimborsa le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, fino a un massimo di 1.000 euro;
b) **Recupero punti e riesame carta di qualificazione del conducente.** Se l'ASSICURATO subisce la

decurtazione di punti dalla propria carta di qualificazione del conducente o altro certificato di abilitazione professionale, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse successivamente alla decorrenza dell'ASSICURAZIONE, l'ASSICURATORE rimborsa le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del DOCUMENTO DI GUIDA, fino a un massimo di 2.000 euro;

c) **Traino.** L'ASSICURATORE rimborsa le spese di recupero e traino del veicolo a seguito di incidente stradale, dal luogo di arresto fino a un'autofficina, fino a un massimo di 500 euro. Se l'EVENTO è coperto da un'ASSICURAZIONE di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all'integrazione di quanto non liquidato dall'altro ASSICURATORE;

d) **Diaria da fermo per sequestro del veicolo.** In caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale avvenuto durante il PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO, l'ASSICURATORE rimborsa le spese di custodia e dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, fino a un massimo di 30 giorni. La garanzia opera solo se è stato richiesto l'intervento dell'ASSICURATORE per la garanzia di tutela legale di istanza di dissequestro del veicolo;

e) **Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo.** L'ASSICURATORE corrisponde un importo fisso di 100 euro complessivi se l'ASSICURATO deve provvedere alla duplicazione della patente o di altro DOCUMENTO DI GUIDA, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti. L'ASSICURATORE rimborsa inoltre le eventuali spese di reimmatricolazione del veicolo, fino a un massimo di 400 euro.

ARTICOLO 1.4 - CHI È ASSICURATO

1.4.1. Tutte le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal CONTRAENTE e indicata in POLIZZA.

1.4.2. Se in POLIZZA sono indicati uno o più veicoli (ASSICURAZIONE su targa), le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente (se autorizzato) e dei trasportati di tali veicoli, inclusi eventuali rimorchi trainati dallo stesso veicolo.

1.4.3. Se in POLIZZA sono indicati uno o più DOCUMENTI DI GUIDA, le garanzie operano a favore delle persone titolari di tali documenti, alla guida di un veicolo di loro o altrui proprietà conducibile con le abilitazioni previste dal documento stesso (ad esempio, in base alla categoria di patente conseguita); sono inoltre assicurati il proprietario e i trasportati del veicolo da essi condotto.

1.4.4. Le garanzie operano inoltre per tutti i rimorchi di proprietà del CONTRAENTE quando sono fermi o durante le manovre manuali effettuate per l'aggancio e il posizionamento per la sosta (rischio statico).

Sezione 2 – Che cosa non è assicurato?

ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

a) per richieste di risarcimento di DANNI EXTRACONTRATTUALI causati dall'ASSICURATO a terzi;

b) per EVENTI che derivano da fatto DOLOSO dell'ASSICURATO; se l'ASSICURATO è indagato o imputato per DELITTO DOLOSO, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, la garanzia opera solo se l'ASSICURATO viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da DOLOSO a colposo;

c) se l'ASSICURATO, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare; l'esclusione non vale se l'ASSICURATO guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal SINISTRO;

d) se il veicolo non è coperto da regolare ASSICURAZIONE obbligatoria RCA o se è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione.

Sezione 3 – Ci sono limiti di copertura?

ARTICOLO 3.1 - LIMITAZIONI DI COPERTURA COMUNI

3.1.1. La garanzia non vale se il valore economico oggetto della CONTROVERSIA o del procedimento o se il valore della SANZIONE AMMINISTRATIVA pecuniaria, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 250,00 euro.

3.1.2. In caso di CONTROVERSIA tra CONTRAENTE e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del CONTRAENTE.

ARTICOLO 3.2 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA "PACCHETTO CONTRATTUALE E AMMINISTRATIVO"

La garanzia non vale per opposizione a SANZIONI AMMINISTRATIVE non correlate a incidente stradale, se non c'è accoglimento almeno parziale dell'opposizione. Questa limitazione non vale se la sanzione prevede il ritiro o la sospensione del DOCUMENTO DI GUIDA dell'ASSICURATO.

ARTICOLO 3.3 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE PER LA GARANZIA "PACCHETTO PERDITE ECONOMICHE CIRCOLAZIONE"

VITTORIA rimborsa nella misura del 50% le spese sostenute per un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'ASSICURATO al momento della perdita integrale del punteggio possiede meno di 10 punti;

b) la decurtazione dei punti avviene per:

   1) guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS);

   2) guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;

   3) rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;

   4) fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 CdS).

ARTICOLO 3.4 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DALL'ASSICURATORE

L'ASSICURATORE non si fa carico delle seguenti spese:

a) spese, anche preventivate, non concordate con VITTORIA, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;

b) spese per la gestione di una CONTROVERSIA prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'ASSICURATO a professionisti diversi da quelli autorizzati da VITTORIA;

c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;

d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n.147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;

e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;

f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, VITTORIA sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro per SINISTRO, escludendo però ogni duplicazione di onorari;

g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'ASSICURATO secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);

h) spese rimborsate dalla controparte. Se VITTORIA ha anticipato tali spese, l'ASSICURATO deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;

i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della CONTROVERSIA, se tale CONTROVERSIA si conclude con una TRANSAZIONE non concordata con VITTORIA;

j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'ASSICURATO esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Sezione 4 – Dove vale la copertura?

ARTICOLO 4.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie di tutela legale operano per gli EVENTI che avvengono in tutto il mondo.

4.1.2. Per l'estensione "Perdite economiche circolazione":

a) La garanzia "traino" opera per gli EVENTI che avvengono in tutti gli Stati d'Europa.

b) Le altre garanzie operano per gli EVENTI che avvengono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

4.1.3. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per SINISTRI avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

Sezione 5 – Che obblighi ho? Che obblighi ha l'Impresa?

Gli articoli seguenti contengono e illustrano nel dettaglio gli obblighi delle Parti e le indicazioni generali relative alla gestione dei sinistri di Tutela Legale.

Vittoria provvede alla gestione dei sinistri di Tutela Legale ai sensi dell'art.164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – D. Lgs. 209/2005.

Secondo l'art. 164 comma 2 lett. a), Vittoria svolge direttamente, tramite una propria struttura dedicata, l'attività di gestione dei sinistri e provvede a fornire la relativa consulenza.

ARTICOLO 5.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1.1. Per richiedere le prestazioni previste l'ASSICURATO deve segnalare l'accaduto a VITTORIA appena possibile.
La denuncia del SINISTRO deve essere effettuata, a scelta dell'ASSICURATO, per il tramite di una delle seguenti modalità:

a) chiamando dall'Italia il numero verde 800.666.000, dall'estero il numero +39 02 61290887, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
b) tramite e-mail a: sinistri.tutelalegale@vittoriaassicurazioni.it.

5.1.2. VITTORIA raccoglie la richiesta (denuncia di SINISTRO), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di EVENTO accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

5.1.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'ASSICURATO, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

5.1.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'ASSICURATO deve inviare a VITTORIA copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di SINISTRO e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

5.1.5. In caso di procedimento penale, l'ASSICURATO deve denunciare il SINISTRO quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

5.1.6. Per ottenere le prestazioni previste dalle garanzie "perdite economiche circolazione", l'ASSICURATO deve inviare a VITTORIA:

a) una copia del provvedimento sanzionatorio, in caso di decurtazione dei punti dal DOCUMENTO DI GUIDA, o una copia del provvedimento di sequestro penale, per richiedere la diaria da fermo per sequestro;
b) una copia delle fatture, ricevute o altri documenti fiscalmente validi che provano i costi sostenuti.

5.1.7. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'ASSICURATO deve chiamare il numero verde 800.666.000 e fornire il numero di POLIZZA e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a VITTORIA, secondo le seguenti disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del SINISTRO, VITTORIA svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della CONTROVERSIA, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private -D.Lgs. 209/05). A tal fine l'ASSICURATO

deve rilasciare, se richiesto da VITTORIA, apposita procura per la gestione della CONTROVERSIA;

b) per risolvere la CONTROVERSIA, VITTORIA valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;

c) l'ASSICURATO può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con VITTORIA e l'ASSICURATORE.

5.2.2. VITTORIA autorizza l'eventuale azione in giudizio:

a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'ASSICURATO in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;

b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'ASSICURATO presentano possibilità di successo. L'ASSICURATO comunica a VITTORIA le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a VITTORIA di valutare le possibilità di successo.

5.2.3. Se VITTORIA ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'ASSICURATO che non condivide il parere di VITTORIA può, in alternativa all'ARBITRATO previsto all'articolo 5.5, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a VITTORIA il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

5.2.4. Per la fase giudiziale VITTORIA trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) l'ASSICURATO può indicare a VITTORIA un legale di propria fiducia; se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, VITTORIA può individuare direttamente il legale;

b) l'ASSICURATO deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;

c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'ASSICURATO decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, VITTORIA non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

5.2.5. In caso di procedimento penale per DELITTO DOLOSO, fuga, omissione di soccorso o guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'ASSICURATO pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.

5.2.6. VITTORIA gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (SINISTRO unico):

a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;

b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo EVENTO-fatto nei quali sono coinvolti uno o più ASSICURATI;

c) se l'EVENTO che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

5.2.7. Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'ASSICURATO, VITTORIA:

a) entro 30 giorni:
   - paga l'indennizzo;

- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

b) entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta, eroga la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti, richiamando l'ASSICURATO al numero di telefono da questi indicato.

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'ASSICURATO deve rispettare le seguenti disposizioni:

a) deve denunciare il SINISTRO appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;

b) deve aggiornare appena possibile VITTORIA su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;

c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare VITTORIA e deve aver ottenuto conferma a procedere;

d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di VITTORIA. VITTORIA in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni;

e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di VITTORIA, alcuna TRANSAZIONE o accordo per definire la CONTROVERSIA che preveda a carico di VITTORIA spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'ASSICURATO. Se l'ASSICURATO procede senza autorizzazione, VITTORIA garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. VITTORIA non è responsabile dell'operato di legali e periti.

5.4.2. VITTORIA non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'ASSICURATO.

ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'ASSICURATO e VITTORIA sulla gestione delle prestazioni, sia l'ASSICURATO sia VITTORIA possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle PARTI o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

5.5.2. L'ASSICURATO e VITTORIA contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le PARTI.

5.5.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'ASSICURATO, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'ASSICURATO ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da VITTORIA, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a VITTORIA il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

5.5.4. Se l'ASSICURATO intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

5.6.1. Se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO hanno sottoscritto altre ASSICURAZIONI per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un SINISTRO devono darne avviso a tutti gli ASSICURATORI, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile.

5.6.2. Se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, VITTORIA non procederà a erogare alcuna prestazione.

ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

5.7.1. Il CONTRAENTE deve fornire all'ASSICURATORE tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

5.7.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'ASSICURAZIONE[1].

ARTICOLO 5.8 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

5.8.1. Il CONTRAENTE è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.

5.8.2. Se l'ASSICURATORE viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un PREMIO maggiore, può richiedere al CONTRAENTE la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del PREMIO, fatto salvo il diritto di recesso[2].

5.8.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'ASSICURAZIONE[3].

5.8.4. Il CONTRAENTE può comunicare per iscritto all'ASSICURATORE anche la diminuzione del rischio. L'ASSICURATORE ridurrà il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla comunicazione del CONTRAENTE[4], fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.

ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ASSICURATORE

5.9.1. Tutte le comunicazioni che l'ASSICURATO e il CONTRAENTE effettuano per questo contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di ASSICURAZIONE, e vanno indirizzate all'ASSICURATORE o all'intermediario cui la POLIZZA è assegnata.

5.9.2. Le comunicazioni con l'ASSICURATORE possono avvenire:

a) mediante lettera raccomandata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano;

b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

5.9.3. Per denunciare un SINISTRO, l'ASSICURATO deve utilizzare il canale telefonico o le altre modalità indicate all'articolo 5.1.

5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di SINISTRO il CONTRAENTE dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 8.1.

5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO fanno al broker impegnano l'ASSICURATORE a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni

[1] come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile
[2] come previsto dall'art. 1898 del codice civile
[3] come previsto dall'art. 1898 del codice civile
[4] come previsto dall'art. 1897 del codice civile,

comunicazione fatta dall'ASSICURATORE al broker si intende come fatta all'ASSICURATO o al CONTRAENTE.

ARTICOLO 5.10 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda[5]. Da ciò ne deriva che le denunce di SINISTRO e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comportano per l'ASSICURATO la perdita del diritto alla prestazione.

[5] ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

Sezione 6 – Quando e come devo pagare?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

6.1.1. L'importo che il CONTRAENTE deve pagare, detto PREMIO, è riportato in POLIZZA. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate.

6.1.2. Il PREMIO deve essere pagato all'intermediario cui la POLIZZA è assegnata, oppure direttamente all'ASSICURATORE, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

Sezione 7 – Quando comincia la copertura e quando finisce?

ARTICOLO 7.1 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

7.1.1. L'ASSICURAZIONE decorre dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se è stata pagata entro tale data. Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

7.1.2. L'ASSICURAZIONE cessa alla scadenza indicata in POLIZZA, senza obbligo di comunicare disdetta.

7.1.3. La volontà del CONTRAENTE di prorogare l'ASSICURAZIONE per un ulteriore anno può avvenire attraverso il pagamento del nuovo PREMIO di rinnovo entro 15 giorni dalla scadenza, ferme restando tutte le condizioni normative e le garanzie di POLIZZA. L'ASSICURATORE, o l'intermediario cui la POLIZZA è assegnata, rilascia una quietanza di pagamento che attesta il rinnovo o, nel caso di variazione, una nuova POLIZZA.

7.1.4. Se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO successive, l'ASSICURAZIONE si sospende dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 7.2 - QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.2.1. Un SINISTRO rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO.

7.2.2. Per le CONTROVERSIE di DIRITTO CIVILE di natura contrattuale un SINISTRO è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'ASSICURAZIONE. Questa limitazione non vale se la POLIZZA sostituisce un precedente contratto in essere con l'ASSICURATORE o con VITTORIA per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

7.2.3. Per determinare la data in cui avviene un SINISTRO, l'ASSICURATORE considera:

a) la data del primo EVENTO che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per DANNI EXTRACONTRATTUALI;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a SANZIONI AMMINISTRATIVE;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'ASSICURATO, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

7.2.4. Se l'EVENTO si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, l'ASSICURATORE prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Sezione 8 – Come posso disdire la polizza?

ARTICOLO 8.1 - RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

8.1.1. Se il CONTRAENTE non ha più bisogno dell'ASSICURAZIONE perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta all'ASSICURATORE trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il CONTRAENTE di pagare le rate del PREMIO nel frattempo già scadute e non corrisposte.

8.1.2. Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il CONTRAENTE sia l'ASSICURATORE possono recedere dall'ASSICURAZIONE. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata o posta elettronica certificata. Se a recedere è il CONTRAENTE, l'ASSICURAZIONE cessa il giorno in cui l'ASSICURATORE riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è l'ASSICURATORE, l'ASSICURAZIONE cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del CONTRAENTE.

8.1.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, l'ASSICURATORE rimborsa la parte di PREMIO relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Disposizioni che regolano il contratto in generale

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni CONTROVERSIA che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il CONTRAENTE o l'ASSICURATO.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del CONTRAENTE, anche se il loro pagamento è stato anticipato dall'ASSICURATORE.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

L'ASSICURAZIONE è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

In particolare, l'ASSICURATO deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà[6].

ARTICOLO 12 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

L'ASSICURATORE non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un SINISTRO o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del SINISTRO o l'erogazione della prestazione espone l'ASSICURATORE a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

[6] ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Società per Azioni | Sede Via Ignazio Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Vittoria Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI.

PB014702-CGA-EDZ-0126